



TRIBUNALE DI CASSINO
ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. n. 243/12

Il G.E.

letto il ricorso depositato in data 20 settembre 2013 da ~~_____~~;
letta la memoria difensiva depositata in data 11 novembre 2013 dal creditore
precedente;
uditi i procuratori delle parti all'udienza dell'11 novembre 2013.

OSSERVA

Con istanza depositata in data 20 settembre 2013, il debitore esecutato ~~_____~~
~~_____~~ ha chiesto dichiararsi estinta la procedura esecutiva, ovvero sospendersi la
stessa, per avere il Tribunale di Torino sospeso l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo
azionato dal creditore precedente.

Il G.E. ha riqualificato l'istanza come ricorso ex art. 615 c.p.c. ed ha fissato l'udienza
per la comparizione delle parti, assegnando all'opponente termine per l'instaurazione
del contraddittorio.

Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il creditore precedente, il quale,
in via preliminare, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto difetterebbe
valida procura alle liti in capo al difensore del ~~_____~~ e, nel merito, ha chiesto il
rigetto dello stesso, sul presupposto che la sospensiva è stata concessa non già in
favore dell'odierno opponente, ma di altro condebitore solidale, e, per di più,
nell'ambito di un giudizio diverso da quello instaurato dal ~~_____~~.

E' fondata l'eccezione di difetto di procura.

L'odierno ricorso è stato depositato dal difensore del ~~_____~~, il quale agisce in
virtù di procura speciale rilasciata a margine di altro atto di opposizione all'esecuzione
(depositato in data 28 dicembre 2012), la quale testualmente recita "...Avv. ~~_____~~
~~_____~~ rappresentarmi e difendetemi nel presente giudizio con ogni più ampia facoltà
di legge e con espressa autorizzazione a rinunziare, transigere, conciliare e
quietanzare, a proporre domande riconvenzionali, a procedere nella fase esecutiva, a

procedere nella fase di gravame e con espressa autorizzazione a sottoscrivere il presente atto nonché ogni altro atto difensivo connesso e conseguente...".

Il difensore del ~~_____~~, dunque aveva procura unicamente per: a) introdurre quel giudizio di opposizione; b) procedere nella fase esecutiva relativa a quel giudizio; c) a sottoscrivere ogni atto conseguente e connesso a quel giudizio.

Costui, dunque, non era abilitato a promuovere un nuovo giudizio di opposizione all'esecuzione.

Ora, è pacifico che il giudizio di opposizione endoesecutivo è dotato di propria autonomia, per cui la procura speciale conferita per un giudizio non abilita il difensore a promuoverne altri, anche se relativi alla medesima procedura esecutiva, salvo che non risulti conferita una procura generale *ad lites* (ex plurimis, Cass. Civ., n. 13638/04).

Ne consegue l'inaammissibilità dell'opposizione, essendo stato il relativo giudizio introdotto da difensore privo di procura.

Tale statuizione, tuttavia, non esime il G.E. dal valutare l'attuale esistenza di un valido titolo esecutivo, essendo noto che il giudice dell'opposizione all'esecuzione "... è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa..." (da ultimo Cass. Civ., n. 15363/11).

Al riguardo si osserva quanto segue.

Sono pacifiche e non contestate alcune circostanze: a) il decreto ingiuntivo azionato dalla ~~_____~~ è stato opposto, sia dal ~~_____~~, sia dalla ~~_____~~, ossia da due dei tre condebitori solidali; b) le opposizioni hanno dato vita a due distinti giudizi, i quali pendono attualmente innanzi a due giudici diversi, e non è stato adottato alcun provvedimento di riunione; c) il giudice dell'opposizione promossa dai ~~_____~~ ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; d) il giudice dell'opposizione promossa dalla ~~_____~~^{SAS}, invece, ha adottato un provvedimento di segno diametralmente opposto, concedendo la sospensiva.

Il problema che si pone, dunque, è quello di stabilire se del provvedimento di sospensione ottenuto dalla ~~_____~~ s.a.s. possa giovare anche il ~~_____~~.

Al quesito va data risposta negativa.

d

Il ricorso per decreto ingiuntivo a carico di debitori solidali introduce, cumulate in unico procedimento, "...tante cause distinte quanti sono i debitori, in considerazione dell'autonomia dei rapporti fra il creditore ed i singoli coobbligati...".

Detto provvedimento monitorio, pertanto, pur essendo costituito materialmente da un unico documento contiene, in realtà, tanti singoli provvedimenti monitori, del tutto autonomi e distinti fra loro, quanti sono i debitori solidali, così come la sentenza che rechi condanna all'adempimento di più debitori solidali costituisce autonomo titolo esecutivo attivabile nei confronti di ciascun debitore ed idoneo ad acquistare definitività ed autorità sostanziale di giudicato rispetto all'intimato che non la impugni (Cass. Civ., n. 11251/90 in motivazione).

E' del pari noto che, proprio in ragione della suddetta autonomia, gli effetti propri di ciascuna ingiunzione sono insensibili all'eventuale sopravvenienza di una pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta da altro intimato, perché l'invocabilità della sentenza favorevole intervenuta nel rapporto fra il creditore ed un diverso debitore, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma c.c., va negata a chi abbia partecipato al relativo giudizio e lo abbia visto concludere con un giudicato direttamente formatosi nei suoi confronti (Cass. Civ., n. 11867/08; Cass. Civ., n. 7881/03; Cass. Civ. n. 11251/90; Cass. Civ., n. 4647/87; Cass. Civ., n. 5591/82).

Nel caso di specie, dunque, il ~~provvedimento~~ non può giovare degli effetti del provvedimento adottato nell'ambito del giudizio intentato dalla ~~concessa~~ s.a.s. perché detto provvedimento attiene ad un diverso titolo esecutivo.

Non deve sorprendere il fatto che la sospensione sia stata negata ad un condebitore e concessa ad un altro: infatti, i motivi di opposizione allegati da ciascun debitore ben possono differire fra loro, così come differenti possono essere le prove addotte a sostegno dell'opposizione, per cui è logicamente configurabile l'ipotesi in cui la sospensione sia concessa in favore di un debitore e negata nei confronti di un altro. Ne consegue che sussiste un valido titolo esecutivo idoneo a fondare la presente esecuzione.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza.

P.Q.M.


1. rigetta l'istanza di sospensione;
2. fissa termine perentorio sino al 01 marzo 2014 per l'instaurazione del giudizio di merito, da introdursi a cura della parte interessata mediante notificazione dell'atto di citazione (osservati i precisi termini a comparire previsti dalla legge) ed iscrizione della causa a ruolo;

3. avvisa le parti che la loro costituzione nella fase cautelare dinanzi al G.E. non produrrà alcun effetto nel giudizio di merito eventualmente instaurato ed invita dunque le parti interessate a coltivare detto giudizio, a costituirvisi ed a depositare in tale sede i documenti eventualmente prodotti in sede esecutiva;
4. dispone che la parte che intende promuovere il giudizio di merito depositi nel fascicolo della fase contenziosa:
- a) copia autentica del verbale dell'udienza fissata per la comparizione delle parti dinanzi al G.E. per la fase sospensiva;
 - b) copia autentica della presente ordinanza (con la prova dell'avvenuta comunicazione);
 - c) copia autentica del ricorso depositato e del relativo provvedimento di fissazione d'udienza (con la prova dell'avvenuta notificazione alle parti di tali provvedimenti);
5. condanna l'opponente a rifondere le spese sostenute per la presente fase dalla società opposta, che si liquidano in Euro 800,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Cassino, 11 novembre 2013

IL G.E.
Dr. Andrea Petteruti



Definito 13/11/13
